



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell'Associazione "IDENTITA' e COSTITUZIONE " Per una nuova Europa"

cod. fiscale 92180340900

L'anno 2024 il giorno 8 luglio alle ore 15, in prima convocazione e alle h. 18.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "IDENTITA' e COSTITUZIONE " Per una nuova Europa".

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gianfranco Meazza, Presidente dell'Associazione, e il Sig. Tore Piana componente del Consiglio Direttivo, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Si fa presente che l'Assemblea in prima convocazione fissata per le h. 15.00 è andata deserta e dunque l'assemblea si è riunita in seconda convocazione per le h. 18.00 del medesimo giorno.

Sono presenti i soci Meazza Gianfranco, Salvatore Piana, Carmen Loi (su delega a Gianfranco Meazza), Alberto Pinna (su delega a Gianfranco Meazza), Roberto Seri (su delega Armando Miccio), Simonetta Mentasti (su delega a Tore Piana), Domenico Michele Marchi, Anna Lucia Cherchi (su delega a Domenico Michele Marchi), Armando Miccio, Elena Catelan (su delega a Gianfranco Meazza);

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Gianfranco Meazza il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa **Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**

Il presidente informa e dichiara pertanto che è rispettato il numero minimo di associati per una APS di cui all'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "IDENTITA' e COSTITUZIONE " Per una nuova Europa ETS" in sigla "IDENTITA' e COSTITUZIONE ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiederà l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

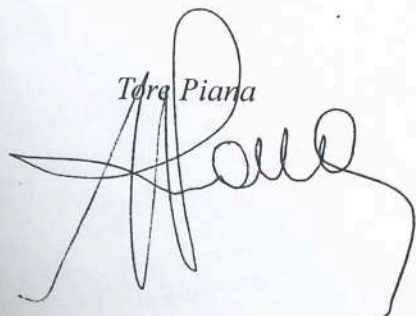
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

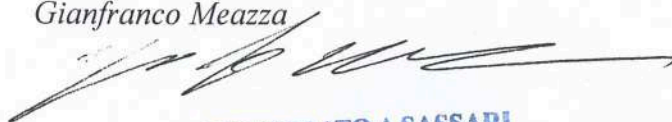
Alle ore 20.00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Sassari, 8 luglio 2024

Il Segretario

Il Presidente

Tora Piana


Gianfranco Meazza


REGISTRATO A SASSARI
Il 10/7/24 al n. 1278 Mod. 3
Esatte Euro Esette



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CULTURALE E SOCIALE

ETS

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 Costituzione

E' costituita l'associazione di promozione culturale e sociale, di tutela dei cittadini **ETS "IDENTITA' e COSTITUZIONE"** Per una nuova Europa, con rispetto delle norme dettate del Codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede principale in 07100 Sassari, via Carso 35 e seconda sede in 09131 Cagliari, viale Ciusa 97.

L'Associazione come Ente del Terzo settore senza scopo di lucro è autonoma e indipendente, può organizzarsi strutturalmente sul piano nazionale ed europeo per livelli assembleari nazionali e regionali, in base ai principi della Costituzione; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari, di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, di promozione culturale, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 5 D.L.gs 117/2017 e art. 2 D.lgs.105/2018. Le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in prevalenza dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti della Legge 2017/117. L'associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'art 5 del CTS ed in particolare delle attività di cui all'art 2 del presente Statuto.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2 Finalità e attività di interesse generale

L'associazione opera in ambito nazionale ed europeo; persegue i principi della Carta Costituzionale del 1948 e si richiama al Manifesto culturale che si allega al presente Statuto per farne parte integrante a tutti gli effetti. Persegue inoltre finalità culturali di solidarietà sociale di tipo inclusivo a favore di soggetti svantaggiati. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto la promozione sociale, culturale, la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, la tutela dei soggetti fragili e dei soggetti affetti da handicap e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, per la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico l'associazione intende contrastare il disagio, l'emarginazione e le disuguaglianze, favorire la coesione sociale per una società più giusta a livello nazionale ed europeo nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione; vuole operare anche per tutelare e organizzare tutti i consumatori ed utenti al fine della realizzazione del loro benessere sociale in aderenza ai principi della Costituzione e delle vigenti leggi anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici, a livello sia individuale che collettivo; a tale fine raccoglie istanze e denunce, promuove il coinvolgimento di tutti i consumatori ed utenti, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione in materia di consumo, nonché la realizzazione degli interessi collettivi ed individuali connessi, nella prospettiva di un costante progresso improntato alla imparzialità e verità dei fatti storici e di un'effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche. L'Associazione interviene attivamente e anche sul versante giuridico e giudiziale, sussistendone i presupposti di violazione di legge, in ogni contesto politico, sociale ed economico per contrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo e gli interessi dei cittadini e consumatori ed utenti;

L'associazione promuove una cultura della solidarietà e che sia attenta alle problematiche del consumismo, della salvaguardia del territorio e dell'ambiente e del recupero di spazi abbandonati; partecipa a progetti a carattere nazionale ed

internazionale, riguardanti gli scopi culturali, sociali, ambientali e tutela dei diritti. A tal fine promuove, incoraggia e organizza manifestazioni ed eventi volti alla tutela dei diritti costituzionali della persona e della comunità, anche con pubblicazioni editoriali in cartaceo o digitali, spettacoli musicali, anche audiovisivi, teatrali, cabaret e arte varia, come anche convegni, esposizioni, conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli scopi culturali e sociali, comprese attività ricreative; organizza corsi professionali e di aggiornamento o la fornitura di beni e servizi, su richiesta di pubbliche amministrazioni o privati allo scopo di promuovere i principi della Costituzione, con progetti educativi e di comprensione dell'importanza della Carta costituzionale, promuovendo l'inserimento sociale e culturale e/o l'accesso a siti di pubblico interesse, soprattutto nei casi di persone in situazione di svantaggio; comunque anche prescindere dalle cause che provocano lo svantaggio, e che in ogni caso facilitare a tutti la fruizione di qualsiasi luogo ove si svolgano o siano essi stessi siti di attività culturali e sociali aderenti ai principi costituzionali o allo scopo di acquisire fondi da utilizzare nelle attività di cui sopra; sempre a tale scopo potranno essere commercializzati: prodotti di editoria in tutte le sue forme, comunque sempre prodotti di valenza socioculturale o di sussidio ai soggetti fragili.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di inclusione e solidarietà sociale, potrà intraprendere ogni idonea azione e iniziativa a tutela delle persone affette da disabilità nel campo della assistenza istruzione, formazione e tutela dei diritti civili. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari. Solo a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le varie iniziative a tutela dei cittadini e soggetti svantaggiati che potrà espletare l'associazione:

- educazione e al consumo responsabile, anche del denaro per prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura; istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; promozione dei principi secondo cui risorse come l'acqua, l'energia, e le altre risorse naturali devono essere pubbliche e destinate all'interesse generale. A tal fine promuove tutte le azioni per attuare detti principi.

- tutela dei diritti alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla alimentazione e nutrizione e per la trasparenza dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, compresi quelli finanziari, bancari ed assicurativi;
- tutela nell'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, in aderenza ai principi costituzionali
- prevenzione e contrasto della violenza nelle relazioni intime (violenza domestica), nel gruppo dei pari (bullismo) e nel lavoro (mobbing);
- tutela dei diritti civili e della persona e ad una informazione adeguata e corretta improntata alla verità dei fatti e alla imparzialità;
- salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- crescita e formazione giovanile;
- patologie e disturbi psichici e mentali;
- attività sportiva;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- inclusione sociale delle persone con disabilità;
- assistenza agli anziani.



L'Associazione potrà svolgere le sopracitate attività illustrate a favore degli associati come pure di terzi, dei cittadini e dei consumatori senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati- ispirandosi a principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona -oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Le attività associative di cui al presente articolo o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso gli associati e i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali attività sarà operata dall'Organo Amministrativo con apposita delibera.

In particolare:

puo' esercitare e organizzare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse nei locali o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono alle condizioni previste dall'art. 70 del d.lgs 117/2017

-in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, co. 6, lett) e L. 287/91 iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'85 del Dlgs 117/2017.

L'associazione di promozione sociale può operare in tutto il territorio della Unione Europea.

Art. 5 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 6 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere

affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 7 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: • dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; • da donazioni, erogazioni, lasciti; • da quote di partecipazioni societarie; • da obbligazioni e altri titoli pubblici; • dal fondo di riserva; • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

Art.9 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite: • dalle quote annuali di tesseramento dei soci; • dai proventi della gestione del patrimonio; • dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto; • dalle attività di raccolta fondi; • dai contributi di soci e di altre persone fisiche; • dai contributi di Enti Pubblici e privati; • dalle convenzioni con Enti Pubblici; • dalle erogazioni liberali; • dai titoli di

solidarietà; • da attività diverse, secondarie e strumentali. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.10 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Titolo IV I Soci

Art.11 Adesione all'Associazione

Possono essere ammessi quali soci, oltre alla persone fisiche, solamente altre APS o altri Enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro ma a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Chi aderisce all'associazione ne condivide i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione eventualmente aderisce condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare l'ammissione a socio su domanda dell'interessato, alla comunicazione della deliberazione di ammissione all'interessato e all'annotazione della stessa nel libro degli associati. Tale annotazione dà diritto al rilascio

immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Nel caso di rigetto della domanda, la delibera di rigetto motivata deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 12 Diritti dei soci

I soci hanno diritto: a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere; b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; c) a partecipare alle assemblee; d) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti; e) ad approvare i bilanci; f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. I soci minorenni in assemblea votano per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.13 Doveri dei soci

I soci sono tenuti: a) a sostenere le finalità dell'Associazione; b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti,

comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione.

Art. 14 Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per:

morte, dimissioni/recesso, esclusione

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo. Contro tale deliberazione, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima seduta utile. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile. In caso di morte, recesso od esclusione gli associati o i loro eredi non hanno diritto di richiedere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione: • L'Assemblea Sociale; • Il Consiglio Direttivo; • Il Presidente. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi,

devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale e ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria: • approva, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; • delibera sulle altre materie eventualmente poste all'ordine del giorno; • approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi nel rispetto dell'art. 8 co. 3 del Dlgs. 117/2017 ; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'organo di controllo, e ne delibera il compenso; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;

L'assemblea in via straordinaria: • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per la validità delle riunioni dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

In assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di n. 3 unità. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; • attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; • assegna gli incarichi di lavoro; • approva i programmi di Attività; • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; • predispone i bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; • elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.; • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario; • delibera circa l'ammissione dei soci, nonché l'esclusione degli stessi. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno una volta all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri

del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile. Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica almeno tre consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione dei componenti mancanti attingendo alla lista dei non eletti, con successiva ratifica alla prima assemblea utile, e che in assenza di ratifica o esaurimento della lista dei non eletti si procederà con una nuova elezione in assemblea.

Art. 18 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 19 L'Organo di Controllo e Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato l'organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Esso è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' nominato l'Organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Esso è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 20 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.



Art. 21 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

Sassari, 08 luglio 2024

Il Presidente

MEAZZA GIANFRANCO

via delle Entrate